




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

### A.C. 3960

Modifiche al D.lgs. n. 242/1999, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

*(Nuovo testo)*

N. 146 – 11 luglio 2017



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3960

Modifiche al D.lgs. n. 242/1999, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

*(Nuovo testo)*

N. 146 – 11 luglio 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 3 -
MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL D.LGS. N. 242/1999 .....	- 3 -
ARTICOLI 2 E 3-BIS .....	- 4 -
MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DEL CONI E DEL CIP .....	- 4 -
ARTICOLO 3 .....	- 6 -
MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DEL D.LGS. N. 43/2017 .....	- 6 -
ARTICOLO 4 .....	- 6 -
ABROGAZIONI.....	- 6 -
ARTICOLO 5 .....	- 7 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	- 7 -



### *Informazioni sul provvedimento:*

---

<b>A.C.</b>	<b>3960</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato</b>	Sì
<b>Commissione di merito:</b>	VII Cultura
<b>Relatrice per la Commissione di merito</b>	Coscia
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Parere richiesto:</b>	
<b>Destinatario:</b>	VII Commissione In sede referente Cultura
<b>Oggetto:</b>	Nuovo testo

---

### PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare e già approvato dal Senato<sup>1</sup>, dispone modifiche al D.lgs. n. 242/1999, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

Il testo iniziale non è corredato di relazione tecnica.

La Commissione di merito (VII Cultura), nella seduta del 5 luglio 2017, ha apportato modifiche al testo.

Nella presente Nota sono prese in esame le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### ARTICOLO 1

#### **Modifica dell'articolo 3 del D.lgs. n. 242/1999**

**Normativa vigente.** L'articolo 3 del D.lgs. n. 242/1999 prevede che la durata in carica degli organi del CONI sia di quattro anni e che i componenti restino in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente

---

<sup>1</sup> Approvato il 30 giugno 2016 (A.S. 361).

ed alcuni componenti della giunta nazionale<sup>2</sup> restano in carica fino a due mandati; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Organi del CONI sono il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti.

**La norma** modifica l'articolo 3 del D.lgs. n. 242/1999 sugli organi del CONI fissando il limite di tre mandati per il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del CIO e disponendo l'applicazione della norma modificata anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

**Al riguardo**, nulla da osservare, considerato il carattere ordinamentale della norma.

### **ARTICOLI 2 e 3-bis**

#### **Modifica delle disposizioni statutarie del CONI e del CIP**

**Normativa vigente.** L'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999 prevede – riguardo al CONI - che gli statuti dispongano le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

L'articolo 14 del D.lgs. n. 43/2017 prevede che le federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche siano rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Inoltre, gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Infine, si prevede la ripartizione delle componenti degli organi direttivi nazionali e la definizione negli statuti dei poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle articolazioni associative della propria organizzazione.

L'articolo 4 del medesimo decreto legislativo disciplina gli organi del Comitato italiano paralimpico (CIP).

**Le norme** intervengono sulle previsioni inerenti gli statuti delle Federazioni sportive facenti capo al CONI e al CIP.

In particolare, si prevede che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del CONI dispongano le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, anche promuovendo le pari opportunità tra

---

<sup>2</sup> Dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, il rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva e i due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) della legge n. 242.

donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per quattro anni con un limite di tre mandati (articolo 2)<sup>3</sup>.

Inoltre, la norma in esame prevede:

- la disciplina del voto per delega, laddove previsto dagli statuti, per cui il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea per limitare le concentrazioni di deleghe di voto, ammesse nel massimo di cinque;
- la nomina un commissario *ad acta* da parte del CONI in caso di mancato adeguamento degli statuti a tali disposizioni da parte delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
- che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possano indicare un numero di mandati inferiore al limite sopra indicato di tre;
- l'applicazione della disciplina qui descritta anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Inoltre, gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica per quattro anni con un limite di tre mandati (articolo 3-*bis*)<sup>4</sup>.

Inoltre, la norma in esame prevede:

- la disciplina del voto per delega, laddove previsto dagli statuti, per cui il CIP, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea per limitare le concentrazioni di deleghe di voto, ammesse nel massimo di cinque;
- la nomina di un commissario *ad acta* da parte del CIP in caso di mancato adeguamento degli statuti a tali disposizioni da parte delle federazioni sportive;
- che gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche possano indicare un numero di mandati inferiore al limite sopra indicato di tre;
- l'applicazione della disciplina qui descritta anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

---

<sup>3</sup> Che modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999.

<sup>4</sup> Che modifica l'articolo 14 del D.lgs. n. 43/2017.



**Al riguardo**, tenuto conto che il CONI e il CIP rientrano nel settore delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei andrebbero esclusi aggravii amministrativi e finanziari connessi alla nomina dei commissari *ad acta*, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive.

### **ARTICOLO 3**

#### **Modifica dell'articolo 4 del D.lgs. n. 43/2017**

**Normativa vigente.** L'articolo 4 del D.lgs. n. 43/2017 prevede che gli organi del CIP<sup>5</sup> restino in carica quattro anni per un massimo di due mandati; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il computo dei mandati si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 43. L'eventuale compenso spettante agli organi viene determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.

**La norma** interviene sulla composizione e il funzionamento degli organi del Comitato paralimpico italiano prevedendo che gli organi del CIP non possano restare in carica oltre i tre mandati e estendendo tali previsioni anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP [comma 1, lettere a)-c)].

Inoltre, viene soppressa la previsione sul computo dei mandati che si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [comma 1, lettera d)].

**Al riguardo**, nulla da osservare, considerato il carattere ordinamentale della norma.

### **ARTICOLO 4**

#### **Abrogazioni**

**La norma** abroga le seguenti disposizioni:

- l'articolo 2, comma 6, del D.lgs. n. 15/2004, che stabilisce che il computo dei mandati si effettui a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni previste al precedente comma 2, che le fissava entro il 20 giugno 2005; la norma è stabilita

---

<sup>5</sup> Sono organi del CIP: il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il presidente, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti.

ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 15 relative agli organi del CONI<sup>6</sup> e agli enti di promozione sportiva<sup>7</sup> (comma 1);

- i commi 3 e 4 dell'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999, relativi agli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, che in merito alla rieleggibilità dei Presidenti che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi consente un terzo mandato se uno dei precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3); per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato viene confermato in caso di maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, mentre gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il *quorum* richiesto (comma 4).

**Al riguardo**, nulla da osservare, considerato il carattere ordinamentale della norma.

## **ARTICOLO 5**

### **Disposizioni transitorie e finali**

**Le norme** prevedono il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, affinché il CONI adegui il proprio statuto alle disposizioni sulla durata e sul limite dei mandati degli organi del CONI e per l'adozione del provvedimento contenente i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea (comma 1). Decorso tale termine, l'Autorità di Governo competente in materia di sport dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica (comma 3).

Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni sull'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea (comma 2).

Infine, si prevede che i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di tre mandati<sup>8</sup> possano svolgere, se eletti, un ulteriore

---

<sup>6</sup> articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 424/1999 che prevede tra gli organi del CONI alla lettera e) il comitato nazionale per lo sport per tutti nonché disposizioni sulla durata in carica degli organi del CONI e il compenso spettante.

<sup>7</sup> articolo 1, comma 25, del D.lgs. n. 424/1999 che introduce l'articolo 16-*bis* sugli Enti di promozione sportiva.

<sup>8</sup> Previsto all'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999, modificato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame.

mandato; in tal caso, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti (comma 4).

Durante l'esame in Commissione sono state aggiunte ulteriori disposizioni:

- entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del D.lgs. n. 43/2017, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-*bis* della presente legge adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del D.lgs. n. 43/2017, come modificato dall'articolo 3-*bis* della presente legge (nuovo comma 4-*bis*);
- entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 43/2017 modificato dall'articolo 3-*bis* della presente legge (nuovo comma 4-*ter*);
- i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di tre mandati<sup>9</sup> possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato: in tal caso, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti (nuovo comma 4-*quater*).

**Al riguardo**, nulla da osservare, considerato il carattere ordinamentale della norma.

---

<sup>9</sup> Previsto all'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999, modificato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame.